

Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 6

del 30 settembre 2019

Oggetto: Focus Fatturazione elettronica - I termini di emissione della fattura elettronica: recenti chiarimenti

Gentili Clienti,

di recente l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sui termini di emissione della fattura elettronica con la risposta all'interpello n. 389 dello scorso 24 settembre.

In questo Focus, cogliamo l'occasione per riepilogare le principali caratteristiche delle due tipologie di fattura elettronica (**i) immediata e ii) differita**) soffermandoci sui termini di emissione delle stesse alla luce dei suddetti chiarimenti.

i) Fattura elettronica immediata

La fattura elettronica immediata è caratterizzata dal fatto che **la data del documento deve essere quella di effettuazione dell'operazione**, mentre la sua emissione, cioè la generazione e l'invio del file Xml allo Sdi, può avvenire "**entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**" e non più entro le ore 24.

Nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate al citato interpello 389, la stessa ha inoltre chiarito che **anche la fattura elettronica immediata emessa, per scelta, prima dell'effettuazione dell'operazione va inviata allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura**. In questo caso, il momento impositivo, cioè quello nel quale l'operazione si considera effettuata - e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile - coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA
43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO
20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

Generali» del file Xml della fattura elettronica. Si rientra in questa casistica, ad esempio, quando un soggetto emette la fattura prima della consegna del bene o prima dell'incasso per la prestazione del servizio.

ii) *Fattura elettronica differita*

La fattura elettronica differita, a differenza di quella immediata, fa riferimento alle cessioni di beni mobili la cui consegna risulti **da un documento di trasporto o da altro documento analogo**. In tal caso, la fattura differita è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello della consegna spedizione e consente quindi di raggruppare in un'unica fattura tutte le consegne fatte allo stesso cliente nel corso dello stesso mese solare.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, **la fattura differita può essere emessa, sempre entro il giorno 15 del mese successivo, anche per le prestazioni di servizi**, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto e individuabili attraverso **idonea documentazione**. Con riferimento al requisito dell'idonea documentazione, la normativa non prevede specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali, a patto che la documentazione prodotta consenta l'individuazione certa della prestazione eseguita, della data di effettuazione e delle parti contraenti. Possono essere considerati documenti idonei, oltre al documento che attesta l'incasso del corrispettivo, anche altri documenti quali il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera d'incarico, la relazione professionale, **purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi**.

Con il citato interpello n. 389, l'Agenzia ha finalmente recepito la prassi, già in uso con la fatturazione cartacea, di **emissione della fattura elettronica differita con data fine mese**, riepilogando tutti i dati delle operazioni di vendita (ddt o altri documenti idonei) del mese in questione.

In base a quanto indicato dall'Agenzia, quindi, in caso di fatturazione differita, si può alternativamente indicare come data del documento:

- uno qualsiasi dei giorni compresi tra la data dell'ultima cessione effettuata nel mese e il giorno 15 del mese successivo se la fattura è predisposta contestualmente all'invio allo SdI;
- la data di almeno una delle cessioni effettuate nel mese, attribuendo preferenza a quella dell'ultima cessione;
- la data della fine del mese cui le vendite si riferiscono.

Alla luce dei sopra descritti chiarimenti, le modalità di invio delle due tipologie di fattura possono essere sintetizzate nella seguente tabella:

Tipologia Fattura	Data Fattura	Data di invio allo SDI
Immediata	Data dell'operazione	Entro il 12° giorno successivo all'operazione
Immediata "anticipata"	Data dell'emissione della fattura	Entro il 12° giorno successivo all'emissione
Differita	Alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - un giorno qualsiasi tra la data dell'operazione e il 15 del mese successivo all'operazione; - la data dell'ultima operazione (DDT o documento analogo) - l'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione 	Entro il 15 del mese successivo all'operazione

Sistema sanzionatorio per l'emissione tardiva delle fatture elettroniche immediate

Dal punto di vista sanzionatorio, solo per i contribuenti mensili, è ancora in essere il cosiddetto "periodo di moratoria", che consente la trasmissione allo SDI anche oltre il 12° giorno ma entro il termine relativo alla liquidazione del mese di settembre (16/10/2019). Questo periodo, però, termina oggi 30 settembre 2019 e tutte le fatture immediate aventi come data operazione successiva, dovranno essere inviate allo SDI dai contribuenti mensili entro il 12° giorno successivo.

Per i contribuenti trimestrali, invece, il "periodo di moratoria" è terminato lo scorso 30 giugno.

Nella tabella che segue vengono riportati alcuni esempi che riassumo le sanzioni previste o meno nelle diverse casistiche.

Tipo Soggetto	Data effettuazione operazione	Data compilazione fattura	Termine invio Sdi	Sanzioni in base alla data di invio allo SDI
Mensile	13.09.2019	13.09 - 25.09	25.09.2019	1) Fattura inviata entro il 16.10 allo SDI => nessuna sanzione 2) Fattura inviata entro il 16.11 allo SDI => sanzione minima 18% 3) Fattura inviata dal 17.11 allo Sdi => sanzione minima 90%
Mensile	01.10.2019	01.10 - 13.10	13.10.2019	1) Fattura inviata entro il 13.10 => nessuna sanzione 2) Fattura inviata dal 14.10 => sanzione minima 90%
Trimestrale	30.06.2019	30.06 - 20.08	20.08.2019	1) Fattura inviata entro il 16.11 => sanzione minima 18%
Trimestrale	15.07.2019	15.07 - 27.07	27.07.2019	1) Fattura inviata dal 28/07 => sanzione minima 90%

Si fa presente, infine, che la sanzione per tardiva fatturazione si applica **in misura fissa da 250 a 2.000 euro (e non in misura percentuale) se la violazione non incide sulla liquidazione IVA**. In caso di ravvedimento, comunque, alle sanzioni sopra indicate si applicano le riduzioni previste (1/9, 1/8, ecc.).

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM